




# CONTRATTO DI TRASPORTO

GHISONI TRASPORTI E LOGISTICA SRL

GHISONI TRASPORTI E LOGISTICA SRL

Via Bongiovanni 191 26010 Pozzaglio ed Uniti (CR)



## Sommario

Art. 1 - Identificazione delle Parti.....	2
Art. 2 - Durata del contratto.....	2
Art. 3 - Identificazione delle merci trasportate.....	2
Art. 4 - Identificazione del Veicolo/i adibito/i al trasporto .....	2
Art. 5 - Luogo di consegna e di riconsegna delle merci.....	2
Art. 6 - Corrispettivo.....	2
Art. 7 – Tempi di carico e scarico, consegna e spedizioni .....	2
Art. 8 – Esenzioni Responsabilità del Vettore .....	2
Art. 9 – Responsabilità vettoriali e Modalità di trasporto.....	2
Art. 10 – Perdita e Avaria cose trasportate e Condizioni assicurative .....	3
Art. 11 – Garanzie.....	3
Art. 12 – adempimenti del Committente connessi al presente contratto.....	3
Art. 13 - Adempimento da parte del vettore degli obblighi connessi all'operato dei conducenti .....	3
Art. 14 - Utilizzo di sub-vettori (eventuale).....	3
Art. 15 - Patti modificativi .....	3
Art. 16- Decadenze.....	3
Art. 17- Disciplina applicabile.....	4
Art. 18 – Fatturazione.....	4
Art. 19 - Controversie .....	4
Art. 20 – accettazione condizioni contrattuali allegate .....	4

#### **Art. 1 - Identificazione delle Parti**

Il presente contratto e' concluso tra le parti di seguito identificate.

Vettore: GHISONI TRASPORTI E LOGISTICA SRL a socio unico , in persona del legale rappresentante Signor Ghisoni Cristiano, con sede in Pozzaglio ed Uniti (CR), Via Bongiovanni 191; Iscrizione all'Albo Nazionale degli Autotrasportatori di cose Conto Terzi nr. CR/1603398/L; P.IVA 01490700190

Committente: Denominazione: \_\_\_\_\_

Partita iva \_\_\_\_\_

Banca d'appoggio/Iban \_\_\_\_\_

Email invio fattura : \_\_\_\_\_

#### **Art. 2 - Durata del contratto**

Il presente contratto avrà inizio con la data di sottoscrizione delle parti dello stesso fino al 31/12/18: dopo tale data si riterrà tacitamente rinnovato d'anno in anno con facoltà d'entrambe le parti di darne disdetta tramite lettera raccomandata A.R. da spedirsi tre mesi prima del termine di scadenza originario o prorogato.

#### **Art. 3 - Identificazione delle merci trasportate**

Il Committente, svolge attività di produzione e commercio di \_\_\_\_\_, dichiarando la piena e legittima titolarità e disponibilità quale proprietario della merce. Il trasporto di dette merci avverrà nel rispetto delle indicazioni contenute nella carta di circolazione del/i Veicolo/i adibito/i al trasporto delle stesse. Considerato che la quantità delle merci da trasportarsi in base al presente contratto non è in questa sede individuata, il Vettore si impegna a trasportare i quantitativi di merci in relazione ai quali il Committente gli farà di volta in volta pervenire, con adeguato anticipo, richiesta di trasporto [che non potranno comunque risultare complessivamente inferiori ad un minimo di tonnellate, ne' superiori ad un massimo di tonnellate] nel periodo di vigenza del presente contratto.

#### **Art. 4 - Identificazione del Veicolo/i adibito/i al trasporto**

Considerato che gli elementi identificativi dei veicoli con cui saranno eseguiti i trasporti oggetto del presente contratto non sono in questa sede individuati, ovvero nel caso si intenda procedere alla loro sostituzione con altri veicoli, il Vettore potrà comunicare al Committente detti elementi identificativi prima dell'inizio dell'operazione di trasporto. Qualora la sostituzione sia resa necessaria per eventi impeditivi imprevisi, i dati identificativi del veicolo utilizzato potranno essere comunicati anche successivamente.

#### **Art. 5 - Luogo di consegna e di riconsegna delle merci**

- Caricatore/i : il Committente dichiara ed identifica il caricatore della merce nel proprio personale dipendente, impiegato nel magazzino di \_\_\_\_\_ . Eventuali cambiamenti potranno essere comunicati al vettore in forma scritta di volta in volta con apposita annotazione, a cura del Committente, anche nei documenti di accompagnamento della merce come previsto dalla vigente normativa.
- Luogo di riconsegna delle merci : considerato che i luoghi di riconsegna delle stesse merci al/i Destinatario/i non sono in questa sede individuati, ovvero laddove si intenda procedere ad una variazione degli stessi, il Committente si impegna a comunicare per iscritto al Vettore detti elementi in tempo utile prima dell'inizio di ciascuna prestazione di trasporto e prima del completamento di ciascuna prestazione in caso di variazione. In caso di variazione, tale comunicazione dovrà essere effettuata unicamente per iscritto, e comporterà un supplemento di costi come previsto dalle tariffe vigenti.

#### **Art. 6 - Corrispettivo**

Per tutto ciò che concerne i prezzi di trasporto, le modalità del corrispettivo, le condizioni accessorie si faccia riferimento agli allegati "tariffe distribuzione", "condizioni accessorie", "riprezzamenti", "misure del pallet" facenti parte integrante del presente contratto. Le tariffe di trasporto non potranno subire riduzioni, ma subiranno un incremento automatico se il prezzo del gasolio dovesse aumentare di un valore percentuale superiore al 2% rispetto alla rilevazione del prezzo medio mensile alla data del presente contratto effettuata dal Ministero dello Sviluppo Economico. La verifica della variazione percentuale va effettuata considerando la differenza tra il costo medio del gasolio, calcolato nei trenta giorni solari antecedenti alla data della richiesta di variazione, e il valore fissato come base di riferimento in corso. Considerato che il costo del gasolio rappresenta il 20% dei costi sulla tariffa in vigore, l'adeguamento tariffario sarà rapportata alle percentuali determinate. La fatturazione del supplemento sarà indicata a parte in fattura ed identificata con il nome di "fuel surcharge". (comma 4 art. 83bis della legge 133/2008).

#### **Art. 7 – Tempi di carico e scarico, consegna e spedizioni**

- Si stabilisce in ore 1 (uno) i tempi massimi di attesa al carico ed in minuti 15 (quindici) i tempi di attesa allo scarico presso i destinatari finali.
- Le spedizioni in servizio ESPRESSO, oppure NONSTOP, debbono essere segnalate entro le ore 12,00 del giorno precedente la consegna al Vettore a mezzo fax: diversamente il Vettore non si riterrà responsabile in alcun modo per eventuali ritardi sui tempi di consegna garantiti.
- La spedizione di merci che prevedono una consegna oltre 4 giorni lavorativi successivi l'affidamento devono essere tassativamente concordate con il vettore. Diversamente eventuali costi addizionali saranno a totale carico del committente.

#### **Art. 8 – Esenzioni Responsabilità del Vettore**

Il Vettore farà del suo meglio per effettuare consegne veloci in base a programmi regolari di consegna, come indicato nella tabella tempi di resa del network, ma essa non sarà in nessun caso responsabile per i ritardi nel prelievo, trasporto o consegna di qualunque oggetto indipendentemente dalla causa di tale ritardo.

- Il Vettore non sarà responsabile per perdite, errata o mancata consegna in conseguenza di:
- forza maggiore, eventi fortuiti o qualsivoglia altra causa ragionevolmente non imputabile al Vettore;
- comportamento, inadempimento od omissione del cliente, del destinatario e di ogni altra parte che abbia un interesse nella spedizione, di qualunque autorità doganale o statale, trasportatore o altra parte cui una spedizione sia affidata dal Vettore per trasporti, indipendentemente dal fatto che il cliente avesse conoscenza di tale consegna fatta a mezzo di una terza parte, con espressa deroga alle disposizioni degli art. 1699 e 1700 cod civ. e CMR. In ogni caso, il Vettore è libero nella scelta del metodo di esecuzione del contratto, compresa quella di affidarla interamente o parzialmente a terzi.

#### **Art. 9 – Responsabilità vettoriali e Modalità di trasporto**

- Il Vettore avrà la facoltà di avvalersi di qualsiasi mezzo riterrà idoneo alla riconsegna delle merci a propria discrezione. Per tutto ciò che concerne espressamente le responsabilità vettoriali nonché di carico/ scarico della merce e per tutto quanto non previsto dal presente accordo si farà riferimento alla clausole ed alle convenzioni nazionali Federcorrieri e Federtrasporti ed ai massimali di risarcimento di cui

al D.lgs. nr. 286/05. Ciò non solo per perdita o avaria della merce, ma risulta altresì contemplato per tutti i casi che investono direttamente o indirettamente le responsabilità vettoriali. Per l'esonero di responsabilità valgono le disposizioni previste dagli articoli 1693, 1694, 1695 e 1683 del cod. civ. e CMR (caso fortuito e di forza maggiore).

- Il Vettore non potrà mai essere responsabile, in nessun caso, per qualunque danno e/o perdita indiretti di qualunque genere, comunque determinati, che il cliente dovesse subire e indipendentemente dal fatto che il Vettore fosse o meno a conoscenza che tali danni potevano essere causati, inclusi in tali danni perdite di guadagno, utili, d'avviamento, di clientela, d'immagine ecc...
- I mezzi utilizzati saranno in condizione di viaggiare in sicurezza perché preventivamente mantenuti con riferimento in particolare alla tutela della sicurezza della circolazione.
- Il Committente e il Vettore dichiarano che:
  - a. verrà richiesto agli autisti di osservare le ore di guida prescritte dalle leggi vigenti e a rispettare le disposizioni del codice stradale;
  - b. il personale è regolarmente informato sulle norme per la sicurezza sociale e che non saranno esercitate pressioni di alcun genere per ottenere trasporti più celeri compromettendo tali norme.
  - c. tutti i trasporti che il Vettore andrà ad effettuare per conto del Committente dovranno essere effettuati nel rispetto di tutte le norme di regolarità amministrativa ed assicurativa dei mezzi e dei conducenti impiegati, oltre che nel rispetto delle disposizioni del codice della strada (dlgs 30/04/92) e successive modifiche: in particolare, degli articoli 61 (sagoma limite); 62 (massa limite); 142 (limiti di velocità); 164 (sistemazione del carico sui veicoli); 167 (trasporto di cose su veicoli a motore e sui rimorchi), anche nei casi diversi da quello di cui al comma 9 dello stesso articolo; articolo 174 (durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone e cose).
  - d. Il caricatore è in ogni caso responsabile laddove venga accertata la violazione delle norme in materia di massa limite ai sensi degli articoli 61 e 62 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e di quelle relative alla corretta sistemazione del carico sui veicoli, ai sensi dei citati articoli 164 e 167 dello stesso decreto legislativo.

#### **Art. 10 – Perdita e Avaria cose trasportate e Condizioni assicurative**

- Ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. 21/11/2005, n. 286, il Vettore risponderà per perdite o avarie delle merci nei limiti di € 1,00 al kg per trasporti nazionali, per ciascun trasporto eseguito e, comunque, il Vettore si avvarrà della limitazione delle responsabilità vigenti in materia.
- Il Vettore è comunque esonerato da responsabilità quando la perdita totale o parziale della merce è conseguenza di rapina perpetrata a proprio danno o di terzi, in corso di trasporto o presso i magazzini propri o di terzi.
- Eventuali richieste di coperture ALL RISCKS della merce trasportata devono essere espressamente richieste per iscritto e saranno assoggettate a tariffazione separata, come da condizioni accessorie.
- Le merci oggetto del presente contratto di trasporto saranno prese in consegna dal Vettore al momento del carico sui propri veicoli oppure al momento della consegna delle merci presso il magazzino dello stesso. Il Vettore avrà facoltà di segnalare eventuali anomalie sulla merce (mancanze, danni ecc...) entro il medesimo giorno della presa in carico e/o comunque dallo scarico e controllo presso i propri magazzini. Le parti convengono che il Vettore verrà manlevato da eventuali rivalse di qualunque genere e da qualsiasi parte in causa richieste, per anomalie segnalate nelle tempistiche indicate.

#### **Art. 11 – Garanzie**

Il Vettore ha il privilegio su ogni bene trasportato per i crediti derivanti dal contratto di trasporto, e ha il diritto di trattenere e non consegnare i beni trasportati fino a quando tali crediti e oneri non siano stati pagati e/o rimborsati.

#### **Art. 12 – adempimenti del Committente connessi al presente contratto**

- Il Committente ha visionato lo spazio e l'organizzazione del Vettore ed ha riscontrato il tutto idoneo ai propri scopi.
- Il Committente si impegna ad informare tutto il personale a cui demanderà l'ordine di presentarsi ed accedere ai magazzini del Vettore, circa le norme di comportamento e sicurezza applicate nei locali di quest'ultimo.
- Il Committente dichiara di aver valutato il rischio di interferenza e, quindi, di aver adottato nei propri magazzini nei quali accede il personale del Vettore tutte le misure di sicurezza necessarie per la salvaguardia del personale, nonché di vigilare affinché gli stessi secondo le istruzioni fornite dal Vettore utilizzino all'interno dei magazzini e sui mezzi durante la movimentazione le scarpe antinfortunistiche in dotazione e non venga loro concesso l'utilizzo di carrelli o trans pallet elettrici.
- Il Committente s'impegna ad effettuare il carico della merce oltre che in modo sicuro per il viaggio anche in modo da rendere agevole, e sicuro per il personale, lo scarico e la successiva movimentazione. Il Vettore non si impegna a scaricare eventuali mezzi stivati in pessime condizioni e addebiterà i superiori costi subiti nonché gli eventuali costi per i danni causati alle proprie attrezzature e patiti a causa del pessimo stivaggio dei mezzi.

#### **Art. 13 - Adempimento da parte del vettore degli obblighi connessi all'operato dei conducenti**

- Il Vettore svolge attività di trasporto e deposito merci in conto terzi ed è disposta a fornire tutta la propria competenza ed assistenza per la custodia, la movimentazione e la spedizione delle merci anche per mezzo d'inoltri a mezzo vettori terzi.
- Il Vettore dichiara di possedere tutti i requisiti di legge necessari per lo svolgimento di tale attività, nonché il rispetto dei contratti collettivi di lavoro, della normativa in materia previdenziale ed assistenziale. All'uopo consegna al Committente copia della propria Iscrizione all'Albo Nazionale degli Autotrasportatori di cose conto terzi affinché tale dato venga riportato su tutti i documenti di accompagnamento dalle merci previsti dalla normativa in vigore.
- Il Vettore dichiara, con riferimento all'operato dei conducenti, l'osservanza dei contratti collettivi ed individuali di lavoro, della normativa in materia previdenziale ed assistenziale, e di quella in materia di autotrasporto di merci per conto di terzi.

#### **Art. 14 - Utilizzo di sub-vettori (eventuale)**

Nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, il Vettore potrà utilizzare uno o più sub-vettori, con i quali stipulerà appositi accordi ai sensi di legge.

#### **Art. 15 - Patti modificativi**

Ogni accordo modificativo del presente contratto dovrà essere concluso in forma scritta, a pena di invalidità ai sensi dell'articolo 1352 codice civile.

#### **Art. 16- Decadenze**

Le parti stabiliscono che le richieste d'esibizione di documenti in genere e l'esercizio delle azioni relative alle singole spedizioni dovranno essere effettuate, a pena di decadenza, nel termine di un anno a decorrere dal giorno in cui avrebbero dovuto essere riconsegnate al destinatario.

**Art. 17- Disciplina applicabile**

Per tutto quanto non espressamente in questa sede previsto, il presente rapporto e' disciplinato dalle disposizioni di legge applicabili: in particolare da quelle di cui agli articoli 1678 e seguenti del codice civile, alla legge 1° marzo 2005, n. 32 e al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, ed al decreto legge 5 agosto 2010 nr.127.

**Art. 18 – Fatturazione**

- La fatturazione è effettuata alla fine del mese solare di competenza ed il pagamento così come di seguito dettagliato: vedi appendice “condizioni accessorie”. Nell’ipotesi in cui il vettore non venga soddisfatta nei propri crediti alla scadenza stabilita tutti i servizi contrattuali verranno sospesi senza necessità di avviso. Ferma restante ogni applicazione e disposizione di legge per i ritardi nei pagamenti.
- I prezzi oggetto del presente contratto saranno aggiornati automaticamente all’inizio di ogni anno solare in funzione dell'indice dei prezzi al consumo (NIC), pubblicato dall'Istat.

**Art. 19 - Controversie**

In caso di controversia rispetto all’osservanza di quanto sopra stipulato, si individua come Foro competente il Tribunale di Cremona.

**Art. 20 – accettazione condizioni contrattuali allegate**

Ai sensi degli articoli 1341 e seguenti del c.c., le parti dichiarano espressamente di accettare gli articoli dal 2 al 20, nonché gli allegati “tariffe distribuzione”, “condizioni generali”, “riprezzamenti”, “misure del pallet” considerandoli parte integrante del presente contratto.

Letto, approvato e sottoscritto

Luogo, data

VETTORE

COMMITTENTE

---